UNIRE
gente e cavalli

DELIBERAZIONE N. 78 DEL 11 LUGLIO 2011

DECISIONI ANNUALI 2011 – AREA GALOPPO

IL COMMISSARIO

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 novembre 2010 e 16 marzo 2011 con i quali, rispettivamente, è stato nominato il Commissario straordinario dell'UNIRE ed è stata disposta la proroga dell'incarico stesso;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, "*Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*";

VISTA la legge n. 200 del 1° agosto 2003 di conversione del decreto-legge n. 147 del 24 giugno 2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTI gli artt. 44, 97 e 99 del Regolamento delle corse dell'incorporato Jockey Club Italiano e gli artt. 43, 54, 57, 73, 111, 114, 127, 130 e 153 del Regolamento delle corse dell'incorporata Società degli Steeple-Chases d'Italia che rimandano al Comitato Esecutivo le decisioni da assumere di anno in anno;

RITENUTO opportuno procedere alla pubblicazione delle "decisioni annuali 2011" che di fatto prorogano quanto già validato nel 2010;

DELIBERA

- di stabilire le decisioni annuali, per l'anno 2011 relative all'Area Galoppo secondo il testo che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale

f.to IL COMMISSARIO
CLAUDIO VARRONE

ALLEGATO DELIBERA N. 78

Decisioni annuali anno 2011

*Le seguenti decisioni a valere per l'**anno 2011,** in relazione e nell'ambito di quanto stabilito dai sotto riportati articoli dei vigenti Regolamenti delle Corse degli incorporati Enti Jockey Club Italiano e Società degli Steeple-Chases d'Italia:*

A) Decisioni anno 2011 in relazione al vigente Regolamento delle Corse dell'incorporato Ente Jockey Club Italiano.

Discarichi per gli allievi fantini: (art. 44)

Sono stabilite le seguenti corse, escluse quelle per i cavalli di 2 anni, per l'attribuzione dei discarichi di cui all'Art. 44 I° e II° comma del Regolamento delle Corse:

- *Corse di vendita ed a reclamare con dotazione complessiva fino a* ***€ 11.000,00;***
- *Corse condizionate (escluse maidens e debuttanti) con dotazione complessiva fino a* ***€ 16.500,00;***
- *Il discarico fisso di Kg. 2 (fino alla 50^ vittoria comunque e per chiunque ottenuta) previsto dal 3° comma dell'art. 44 del Regolamento delle Corse viene attribuito nelle corse handicaps di dotazione minima (stabilita ai sensi dell'art. 87, 5° comma) e nelle corse per maidens con dotazione fino a* ***€ 11.000,00;***

Premio aggiunto ai proprietari, allenatori e fantini (art. 97):

Salvo diverse determinazioni da assumere eventualmente anche nel corso dell'anno 2011, sono stabiliti i seguenti criteri di attribuzione del premio aggiunto, al proprietario, allenatore e fantino, classificatisi 1°, 2° e 3°, purchè:

- *il cavallo, di non oltre 4 anni, sia nato ed allevato in Italia o considerato tale a norma dell'art. 123 del Regolamento delle Corse;*
- *che la corsa, programmata in riunione riconosciuta, sia aperta a cavalli di ogni Paese;*
- *che la corsa non sia del tipo a vendere o reclamare o del tipo maiden vendere/reclamare, discendente/vendere, discendente/reclamare, discendente di minima.*

L'assegnazione del premio aggiunto in presenza delle suindicate condizioni viene stabilita nelle seguenti misure:

- *50% sul premio vinto al traguardo nelle corse con dotazione complessiva di almeno* ***€ 8.800,00*** *e in tutte le corse riservate ai cavalli di due anni anche con dotazione inferiore, con esclusione delle corse a vendere o reclamare, discendente/vendere, discendente/reclamare;*
- *60% sul premio vinto al traguardo nelle corse Listed e nelle altre corse con dotazione complessiva di almeno* ***€. 22.000,00****;*
- *70% sul premio vinto al traguardo nelle corse di Gruppo III;*
- *80% sul premio vinto al traguardo nelle corse di Gruppo II;*

100% sul premio vinto al traguardo nelle corse di Gruppo I.

Provvidenza agli allevatori di cavalli italiani partecipanti a corse estere (art. 99)

Fino a nuova determinazione o modifica del vigente testo regolamentare, da assumere eventualmente anche nel corso del 2010, è confermata la percentuale del 20% sulle vincite al traguardo a favore degli allevatori di cavalli italiani che vincano all'estero corse con allocazione complessiva equivalente o superiore a ***€ 22.000,00****, ferma restando l'attribuzione della provvidenza, nella stessa misura percentuale suindicata, per gli allevatori di cavalli italiani che terminano tra i primi tre arrivati in corse di Gruppo o Listed e comunque non superiore all'importo*

massimo spettante all'allevatore del cavallo italiano o considerato tale meglio classificatosi nel Derby Italiano.

B) ***Decisioni anno 2011 in relazione al vigente Regolamento delle Corse dell'incorporato Ente Società degli Steeple-Chases d'Italia***

Limitazioni cavalieri dilettanti (art. 43)

I cavalieri dilettanti, che abbiano conseguito in piano 50 vittorie, possono partecipare alle corse piane riconosciute, riservate ai Gentlemen Riders, con dotazione complessiva pari o inferiore a € 5.200,00, esclusivamente con i cavalli che alla data di chiusura delle relative iscrizioni risultino di loro proprietà o di comproprietà, ai sensi dell'art. 43 ultimo comma del Regolamento delle Corse. Nelle altre corse, cioè a dire in quelle con dotazione superiore, nelle corse eventualmente aperte a fantini ed in quelle valide per l'assegnazione di trofei o programmate in occasione di manifestazioni riconosciute dall'Ente, non vige la limitazione predetta.

Partecipazione a corse per aspiranti cavalieri dilettanti (art. 54)

Gli aspiranti cavalieri dilettanti possono prendere parte alle corse la cui proposizione preveda la partecipazione dei patentati F.I.S.E. e/o dei patentati ANTE, alle corse handicap di minima in piano e handicap ascendenti in ostacoli ed inoltre alle corse per cavalieri dilettanti, con allocazione complessiva non superiore a € 5.000,00 se trattasi di corsa piana, ed a € 8.000,00 se trattasi di corsa ad ostacoli.

iscarichi per i cavalieri dilettanti (art. 57)

I cavalieri dilettanti possono usufruire dei discarichi, di cui all'art. 57 del Regolamento delle Corse, nelle corse piane con allocazione complessiva non superiore a € 5.000,00 e nelle corse ad ostacoli con allocazione complessiva non superiore a € 8.000,00.

Discarichi per allievi fantini (art. 73)

Gli allievi fantini possono usufruire dei discarichi, di cui all'art. 73, 1° e 2° comma del Regolamento delle Corse, nelle corse con premio al proprietario del cavallo vincitore pari o inferiore a € 6.800,00, e di Kg. 2 negli handicaps discendenti con premio al proprietario del cavallo vincitore pari o inferiore a € 6.800,00 sino al conseguimento della 25^ vittoria.

Limitazione cavalli importati in via temporanea (art. 111)

I cavalli importati in via temporanea non possono prendere parte a corse del tipo a vendere, a reclamare, handicap di minima (piano) o handicap ascendente (ostacoli) ed a tutte le corse con allocazione complessiva inferiore a € 6.700,00 se in piano, inferiore a € 9.300,00 se in ostacoli. Tali limitazioni non valgono nelle sole corse ad ostacoli per i soli cavalli importati da Paesi dell'Unione Europea.

Discarichi per cavalli non di p.s.i. (art. 111 corse ad ostacoli non handicaps)

a) *i cavalli anglo-arabi con percentuale di sangue arabo inferiore al 25% usufruiscono di un discarico di Kg. 3; tale discarico spetterà anche ai cavalli non di p.s.i. iscritti in altri libri genealogici;*

b) *i cavalli anglo-arabi con percentuale di sangue arabo uguale o superiore al 25%, usufruiscono di un discarico di Kg. 6;*

c) *i cavalli iscritti in altri libri genealogici tenuti dall'Area Sella usufruiscono di un discarico di Kg. 5;*

I sopraindicati discarichi saranno applicati per i soli cavalli debuttanti o che abbiano debuttato in Italia nelle corse ad ostacoli (handicaps esclusi) con premio al proprietario del vincitore:

- *non superiore a € 4.420,00, se trattasi di cross-country;*
- *non superiore a € 6.587,50, se trattasi di corse siepi o steeple-chase;*

purchè non risultino, nei sei mesi precedenti la corsa vincitori:
di cross-country con premio di importo pari o superiore a € 4.420,00 se trattasi di partecipazione a cross-country; di corse siepi o steeple-chase con premio di importo pari o superiore a € 6.587,50.

Qualifica hunter (art. 114)

Sono qualificati hunters, per l'anno 2011, i cavalli di 4 anni ed oltre e, dal 1 giugno, quelli di 3 anni, che nei dodici mesi precedenti il giorno della corsa non abbiano vinto per il proprietario fra piano ed ostacoli la somma di € 22.000,00 o una corsa con allocazione complessiva pari o superiore a 18.000,00.

Nelle corse per hunters possono essere ammessi anche i cavalli non qualificati tali purchè iscritti a vendere ad un prezzo non superiore a € 11.000,00.

Premio aggiunto (art. 127)

Si conferma la corresponsione del premio, di cui al 5° comma dell'art. 127 del Regolamento delle Corse, nella misura del 50% del premio vinto al traguardo, al proprietario, all'allenatore ed al cavaliere (quest'ultimo nel rispetto del 3° comma dell'art. 127 del Regolamento delle Corse) dei cavalli di origine accertata di 3, 4, e 5 anni classificati primo, secondo o terzo in corse riconosciute piane per dilettanti ed in ostacoli, semprechè il cavallo sia nato ed allevato in Italia o considerato tale a norma

dell'art. 152 del Regolamento delle Corse, che la corsa sia aperta a cavalli di ogni paese, che la corsa non abbia una allocazione complessiva inferiore a € 5.200,00 che la corsa non sia di tipo a vendere, a reclamare, handicap ascendente o handicap di minima e madien o a vendere *ed il cavallo non partecipi a corse con iscrizione a vendere o a reclamare per qualunque motivo dovuto alla proposizione di corsa.*

Provvidenza all'allevatore del cavallo vincitore all'estero (art. 130)

Fino a nuova determinazione o modifica del vigente testo regolamentare, da assumere eventualmente anche nel corso del 2011, è confermata la percentuale del 20% sulle vincite al traguardo a favore degli allevatori di cavalli italiani che vincano all'estero corse con allocazione complessiva equivalente o superiore a € 15.000,00; è ferma restando l'attribuzione della provvidenza, nella stessa misura percentuale suindicata, per gli allevatori di cavalli italiani che terminano tra i primi tre arrivati in corse di Gruppo o Listed e comunque non superiore all'importo massimo spettante all'allevatore del cavallo italiano o considerato tale meglio classificatosi nel Gran Premio Merano.

Limitazione cavalli importati (art. 153)

I cavalli importati in via definitiva dopo il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita, non possono partecipare a corse piane del tipo handicap di minima, vendere, reclamare nonché a corse piane condizionate con allocazione complessiva inferiore a € 5.000,00 sino al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di importazione, e comunque, non prima di 180 giorni dalla data di importazione.